



**Newsletter n. 22/2026 della Giustizia amministrativa
a cura dell'Ufficio del massimario**

Indice

Corte di giustizia dell'Unione europea

1. Corte giust. UE, grande sezione, 7 maggio 2026, C-747/22 – KH, accesso alle prestazioni sociali e all'occupazione: un requisito di residenza di dieci anni costituisce una discriminazione indiretta nei confronti dei beneficiari di protezione internazionale.

Corte costituzionale

2. Corte cost., 12 maggio 2026, n. 73, sanzione amministrativa punitiva per le imprese dello spettacolo: la retroattività della *lex mitior* si impone quale conseguenza del sindacato accentrato della Corte;
3. Corte cost., 12 maggio 2026, n. 72, incostituzionale il divieto di prevalenza dell'attenuante della riparazione integrale del danno sulla recidiva reiterata;
4. Corte cost., 12 maggio 2026, n. 71, è incostituzionale la norma che fa conseguire alla stabilizzazione dei magistrati onorari la rinuncia ai diritti

conferiti dall'Unione europea, quanto alle ferie retribuite, alla previdenza e all'assistenza.

Corte di cassazione

5. **Cass. civ., sez. un., 30 aprile 2026, n. 11891, sulla giurisdizione in caso di ripetizione degli incentivi qualora il provvedimento di decadenza non sia più contestabile;**
6. **Cass. pen., sez. III, 27 aprile 2026, n. 15012, non si applicano al giudice penale i limiti posti alla pubblica amministrazione in sede di esercizio del potere di autotutela.**

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e Tribunali amministrativi regionali

7. **Cons. Stato, sez. VI, 12 maggio 2026, n. 3718, rigetto degli impegni del professionista per pratiche commerciali scorrette: illegittimo se l'Autorità garante ha trattato diversamente casi analoghi;**
8. **Cons. Stato, sez. IV, 28 aprile 2026, n. 3300, competenza in materia di salvaguardia della gestione autonoma del servizio idrico;**
9. **Cons. Stato, sez. II, 27 aprile 2026, n. 3288, sulla limitata applicazione del trattamento economico delle Forze armate al personale militare della Croce rossa italiana;**
10. **Cons. Stato, sez. II, 23 aprile 2026, n. 3201, sulla rilevanza disciplinare del ritardo nella raccolta di una denuncia da parte di un carabiniere;**
11. **Cons. Stato, sez. V, 23 aprile 2026, n. 3162, sull'ultrattività del mandato *ad litem*, sul sindacato giurisdizionale relativo alla valutazione dell'offerta tecnica e sull'interpretazione della legge di gara;**

12. **Cons. Stato, sez. II, 21 aprile 2026, n. 3116, responsabilità disciplinare del militare per diffusione di messaggi denigratori in *chat* collettive;**
13. **Cons. Stato, sez. V, 20 aprile 2026, n. 3082, il costo del lavoro rientra tra le spese rimborsabili nei modelli di amministrazione condivisa con gli enti del terzo settore;**
14. **C.g.a., sez. giur., 27 aprile 2026, n. 286, va esclusa la responsabilità dell'amministrazione per incauto rilascio di titoli abilitativi in zone interessate da fenomeni parossistici;**
15. **T.a.r. per la Lombardia, sez. V, 18 maggio 2026, n. 2498, alla Corte costituzionale la questione relativa alla insanabilità della procura nulla o mancante come interpretata dal diritto vivente;**
16. **T.a.r. per la Sicilia, sez. III, 12 maggio 2026, n. 1360, art. 105 c.p.a.: rinvio ex art. 363-*bis* c.p.c. alla Corte di cassazione sull'integrazione delle ipotesi di annullamento della sentenza in appello e rimessione al primo giudice;**
17. **T.a.r. per la Campania, sez. VII, 11 maggio 2026, n. 2962, la gestione di un porto turistico costituisce un servizio pubblico locale di rilevanza economica volto a soddisfare interessi generali del territorio;**
18. **T.a.r. per il Lazio, sez. I-*ter*, 5 maggio 2026, n. 8218, revoca delle autorizzazioni di pubblica sicurezza e principio di personalità;**
19. **T.a.r. per la Campania, Salerno, sez. I, 30 aprile 2026, n. 797, sul rapporto di competenza tra piano parco e piano paesaggistico;**
20. **T.a.r. per il Lazio, sez. IV-*ter*, 22 aprile 2026, n. 7269, direttive UE senza efficacia diretta, controlimiti e giudice nazionale: limiti alla disapplicazione dopo il vaglio della Corte costituzionale;**
21. **T.a.r. per la Campania, sez. III, 22 aprile 2026, n. 2571, sulla natura lesiva degli accordi di programmazione e dei protocolli di intesa.**

Normativa e altre novità di interesse

22. **Corte cost. delibera 6 maggio 2026, modificazioni al regolamento generale della Corte costituzionale.** (in G.U., serie generale, n. 115 del 20 maggio 2026);
23. **Decreto legislativo 29 aprile 2026, n. 86, recepimento della direttiva (UE) 2024/2811 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (UE) 2024/2809, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le società e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali.** (in G.U., serie generale, n. 116 del 21 maggio 2026);
24. **Decreto legislativo 21 aprile 2026, n. 81, attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE.** (in G.U., serie generale, n. 113 del 18 maggio 2026);
25. **Decreto legislativo 16 aprile 2026, n. 83, attuazione della direttiva (UE) 2024/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro** (in G.U., serie generale, n. 115 del 20 maggio 2026);
26. **Testo del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33 coordinato con la legge di conversione 13 maggio 2026, n. 79, recante: «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali».** (in G.U., serie generale, n. 112 del 16 maggio 2026).

(1)

Accesso alle prestazioni sociali e all'occupazione: un requisito di residenza di dieci anni costituisce una discriminazione indiretta nei confronti dei beneficiari di protezione internazionale.

Corte di giustizia dell'Unione europea, grande sezione, 7 maggio 2026, C-747/22 – KH

Gli articoli 26 e 29 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 – recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno *status* uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta – devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro che subordina l'applicazione, ai cittadini di paesi terzi beneficiari dello status di protezione sussidiaria, di una misura nazionale di contrasto alla povertà e di sostegno all'accesso all'occupazione e all'inclusione sociale al requisito, imposto anche ai cittadini di tale Stato membro, di aver risieduto in detto Stato membro per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

Nel caso di specie, ad un cittadino straniero beneficiario di protezione sussidiaria in Italia è stato revocato il «reddito di cittadinanza» (prestazione sociale accompagnata da un percorso di inserimento lavorativo) dopo che un controllo amministrativo ha rivelato che egli non soddisfaceva il requisito della residenza di almeno dieci anni nel territorio nazionale previsto dal diritto italiano. Impugnato il provvedimento, il Tribunale ordinario di Bergamo ha rimesso alla Corte di giustizia la questione se tale requisito integrasse una discriminazione indiretta nei confronti degli stranieri.

La Corte ha risposto affermativamente. Il reddito di cittadinanza – in quanto prestazione sociale connessa all'inserimento lavorativo – rientra nel principio di parità di trattamento tra beneficiari di protezione internazionale e cittadini nazionali. Il requisito della residenza decennale, sebbene formalmente indistinto, colpisce in misura sproporzionata i

cittadini stranieri, e il richiamo del governo italiano al significativo onere amministrativo ed economico della misura non è stato ritenuto idoneo a giustificare tale disparità e configura, pertanto, una discriminazione indiretta vietata dal diritto dell'Unione europea.

Corte costituzionale

(2)

Sanzione amministrativa punitiva per le imprese dello spettacolo: la retroattività della *lex mitior* si impone quale conseguenza del sindacato accentratore della Corte.

Corte costituzionale, 12 maggio 2026, n. 73 – Pres. Amoroso, Red. Marini F.S.

È incostituzionale l'art. 1, comma 1097, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), nella parte in cui non prevede l'applicazione retroattiva della disciplina più favorevole da essa dettata in tema di violazione dell'obbligo del certificato di agibilità per i lavoratori dello spettacolo.

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1097, della legge n. 205 del 2017, sollevata, in riferimento all'art. 117, comma 1, della Costituzione, in relazione all'art. 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza.

La questione è stata sollevata dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, in un giudizio promosso da una società avverso un'ordinanza-ingiunzione con cui le era stata irrogata una sanzione amministrativa per aver impiegato lavoratori dello spettacolo senza aver acquisito il relativo certificato di agibilità.

La sentenza ha chiarito, in via preliminare, che, in tema di sanzioni amministrative di carattere punitivo-afflittivo, il giudice comune non può applicare direttamente la legge sopravvenuta più favorevole in assenza di una disciplina transitoria, ma è tenuto a sollevare questione di legittimità

costituzionale. In tali casi, infatti, spetta alla Corte costituzionale, attraverso un sindacato accentrato, verificare se la mancata previsione della retroattività della *lex mitior* sia compatibile con i parametri costituzionali, così da assicurare certezza in ordine all'efficacia nel tempo delle leggi.

Nel merito, la Corte ha ritenuto fondate le questioni in riferimento agli articoli 3 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 7 della CEDU (Convenzione europea dei diritti dell'uomo). Ha osservato che il principio di retroattività della *lex mitior*, pur non essendo riconducibile all'articolo 25, secondo comma, della Costituzione, trova fondamento sia nel principio di eguaglianza, sia nel parametro convenzionale, e che esso si estende anche alle sanzioni amministrative aventi natura "punitiva".

La sanzione prevista per la violazione dell'obbligo del certificato di agibilità – continua la pronuncia – ha natura punitiva, in quanto persegue una finalità repressiva e dissuasiva ed è caratterizzata da un rilevante grado di afflittività, essendo determinata in misura fissa per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro, senza prevedere un tetto massimo.

In tali casi, la mancata previsione della retroattività della disciplina più favorevole pone un dubbio di legittimità costituzionale, che deve essere valutato alla luce del "vaglio positivo di ragionevolezza", accertando, cioè, se sussistano eventuali ragioni cogenti a tutela di altri interessi di segno contrario e di rango costituzionale tali da giustificare la deroga al principio di retroattività della *lex mitior*. Nel caso di specie, la Corte ha escluso la sussistenza di tali ragioni.

La disposizione censurata, pertanto, non supera il vaglio di ragionevolezza e viola così gli articoli 3 e 117, comma 1, della Costituzione, in relazione all'articolo 7 della CEDU.

(3)

Incostituzionale il divieto di prevalenza dell'attenuante della riparazione integrale del danno sulla recidiva reiterata.

Corte costituzionale, 12 maggio 2026, n. 72 – Pres. Amoroso, Red. Navarretta.

È incostituzionale l'art. 69, comma 4, c.p., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante della riparazione integrale del danno di cui all'art. 62, numero 6), prima parte, c.p. sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen., atteso che tale divieto viola i principi di proporzionalità e della finalità rieducativa della pena.

La questione era stata sollevata dal Tribunale ordinario di Ragusa, sezione penale, in composizione monocratica. Secondo la Corte, il divieto di accertare in concreto la prevalenza della diminuzione della riparazione integrale del danno sull'aggravante della recidiva reiterata non consente al giudice di valorizzare adeguatamente la diminuzione in esame anche nelle ipotesi in cui la rimozione degli effetti civili pregiudizievoli attenua grandemente il vulnus cagionato dal reato.

Inoltre, la medesima preclusione impedisce all'attenuante della riparazione integrale del danno, che ha la finalità di incentivare un comportamento virtuoso, di dispiegare appieno i propri effetti.

Infine, se è vero che la recidiva reiterata è focalizzata sul comportamento del reo antecedente al compimento dell'illecito, in quanto indice di un'insensibilità alla deterrenza penale, non si può escludere a priori un giudizio di prevalenza su di essa della diminuzione della riparazione integrale del danno che, alla luce del comportamento del reo tenuto dopo la commissione dell'illecito, potrebbe in concreto evidenziare anche un ravvedimento e una minore pericolosità sociale.

(4)

È incostituzionale la norma che fa conseguire alla stabilizzazione dei magistrati onorari la rinuncia ai diritti conferiti dall'Unione europea, quanto alle ferie retribuite, alla previdenza e all'assistenza.

Corte costituzionale, 12 maggio 2026, n. 71 – Pres. Amoroso, Red. Pitruzzella.

È incostituzionale l'art. 29, comma 5, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni

sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), come sostituito dall'art. 1, comma 629, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), nella misura in cui fa conseguire al superamento delle procedure valutative di conferma di cui al comma 3 del medesimo articolo la rinuncia ai diritti conferiti dall'Unione europea, quanto alle ferie retribuite, alla previdenza e all'assistenza.

La questione era stata sollevata dal Consiglio di Stato, sezione VII, con ordinanza n. 7511 del 2025 (oggetto della News UM n. 89/2025).

La presente sentenza è stata oggetto della News UM n. 49 del 3 giugno 2026.

Corte di cassazione

(5)

Sulla giurisdizione in caso di ripetizione degli incentivi qualora il provvedimento di decadenza non sia più contestabile.

Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 30 aprile 2026, n. 11891 – Pres. Mogini, Rel. Vincenti

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sull'azione di ripetizione esercitata dal GSE nei confronti di una società ammessa agli incentivi, una volta divenuto definitivo il provvedimento di decadenza dalle tariffe incentivanti. Infatti, l'art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a. non estende la giurisdizione esclusiva a tutte le controversie solo causalmente collegate a un provvedimento amministrativo ma richiede che l'oggetto della lite sia l'esercizio, almeno in via mediata, di un potere autoritativo; nel caso di specie, il provvedimento di decadenza è stato riconosciuto legittimo con diverso giudicato: pertanto, la controversia sulla ripetizione degli incentivi non concerne più l'esercizio di poteri pubblicistici; il giudice adito è chiamato non già a sindacare o a valutare la legittimità della decadenza ma soltanto ad accertare se, a fronte di pagamenti effettuati, il

titolo giustificativo sia venuto meno e se, per l'effetto, sussista l'obbligo restitutorio ai sensi dell'art. 2033 c.c.

Le Sezioni unite – in accoglimento del ricorso per cassazione – hanno annullato la sentenza Cons. Stato, sez. II, 31 marzo 2025, n. 2715.

(6)

Non si applicano al giudice penale i limiti posti alla pubblica amministrazione in sede di esercizio del potere di autotutela.

Corte di cassazione, sezione III penale, 27 aprile 2026, n. 15012 – Pres. Ramacci, Est. Calabretta

Nel processo penale, ed altresì in sede di esecuzione, il giudice che, ai fini della decisione richiesta, debba valutare la validità ed efficacia di un provvedimento amministrativo (nella specie, un provvedimento di condono), non soggiace ad alcuno dei limiti posti dalla legge alla pubblica amministrazione in sede di esercizio del potere di autotutela; pertanto, il provvedimento del giudice, diversamente da quello della pubblica amministrazione, non può essere censurato per violazione dell'art. 21-*novies* della l. n. 241 del 1990.

La Corte ha respinto la censura sollevata da alcuni ricorrenti che avevano impugnato con ricorso per cassazione l'ordinanza di rigetto dell'incidente di esecuzione proposto avverso l'ingiunzione a demolire un manufatto abusivo, deducendo la violazione dell'art. 21-*novies* della legge n. 241 del 1990 per avere il giudice dell'esecuzione disapplicato il provvedimento di condono edilizio nelle more rilasciato – in ragione del superamento dei limiti volumetrici – e confermato l'ordine demolitorio, così esorbitando dai limiti legali dell'autotutela amministrativa.

**Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione Siciliana e Tribunali
amministrativi regionali**

(7)

Rigetto degli impegni del professionista per pratiche commerciali scorrette: illegittimo se l'Autorità garante ha trattato diversamente casi analoghi.

Consiglio di Stato, sezione VI, 12 maggio 2025, n. 3718 – Pres. Simonetti, Est. Vitale

In materia di pratiche commerciali scorrette, la valutazione circa l'idoneità degli impegni presentati dal professionista ai sensi dell'art. 27, comma 7, del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (codice del consumo) rientra nell'ampia discrezionalità, non solo di natura tecnica, dell'Autorità ma tale discrezionalità, impregiudicate le valutazioni di merito riservate all'amministrazione, resta comunque assoggettata al sindacato del giudice amministrativo che, in particolare attraverso il vizio dell'eccesso di potere, è chiamato a verificare la legittimità dell'esercizio del potere esercitato conformemente ai principi di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale con la conseguenza che il rigetto degli impegni è illegittimo ove dia luogo ad una irragionevole disparità di trattamento con riguardo alle determinazioni assunte dalla medesima Autorità nei confronti di altri operatori economici nell'ambito di procedimenti paralleli relativi a condotte sostanzialmente sovrapponibili.

(8)

Competenza in materia di salvaguardia della gestione autonoma del servizio idrico.

Consiglio di Stato, sezione IV, 28 aprile 2026, n. 3300 – Pres. Lopilato, Est. Loria

In tema di servizio idrico integrato è illegittimo per incompetenza il provvedimento di diniego del riconoscimento della salvaguardia della gestione in forma autonoma (ex art. 147, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) emanato dal dirigente nominato dal direttore generale (al quale compete l'affidamento del servizio), senza il

coinvolgimento dell'assemblea dell'ente di governo dell'ambito (cui spetta la scelta delle forme di gestione), venendo in rilievo un atto relativo alla scelta della forma di gestione emesso in una fase prodromica ed anteriore rispetto al procedimento di affidamento del servizio di competenza dell'organo gestionale.

(9)

Sull'applicazione del trattamento economico delle Forze armate al personale militare della Croce rossa italiana.

Consiglio di Stato, sezione II, 27 aprile 2026, n. 3288 – Pres. Poli, Est. Adesso

Non sussiste alcuna estensione automatica o piena equiparazione (salvo che in tempo di guerra) tra il trattamento economico delle Forze armate e quello militare della Croce rossa italiana (CRI), essendo sempre necessario un espresso provvedimento del vertice dell'ente, di natura discrezionale, volto ad estendere la disciplina stipendiale prevista per i militari. Il diritto all'assegno funzionale pensionabile, previsto per gli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate, sussiste anche per il personale militare della Croce rossa italiana (CRI) solo in presenza: *i*) di un provvedimento di estensione al personale dell'ente di tale beneficio; *ii*) di una anzianità utile maturata solo in servizio effettivo. Conseguentemente la spettanza del beneficio è esclusa in sede di ricostruzione di carriera, non essendo prevista tale possibilità da alcuna specifica disposizione di legge sul personale CRI.

(10)

Sulla rilevanza disciplinare del ritardo nella raccolta di una denuncia da parte di un carabiniere.

Consiglio di Stato, sezione II, 23 aprile 2026, n. 3201 – Pres. Poli, Est. Menichelli

È legittima la sanzione disciplinare del rimprovero nei confronti di un carabiniere che si rifiuti di ricevere una denuncia di una cittadina, nonostante la disposizione in tal senso del sottoufficiale e che tenga una

condotta arrogante nei confronti di quest'ultimo, essendo sufficiente a tal fine il puntuale riferimento al fatto addebitato, trattandosi di comportamenti palesemente contrari ai principi di moralità e di rettitudine che devono improntare l'agire di un militare, ai doveri attinenti al giuramento prestato, a quelli di correttezza ed esemplarità.

(11)

Sull'ultrattività del mandato *ad litem*, sul sindacato giurisdizionale relativo alla valutazione dell'offerta tecnica e sull'interpretazione della legge di gara.

Consiglio di Stato, sezione V, 23 aprile 2026, n. 3162 – Pres. Caringella, Est. Rovelli

L'incidenza sul processo degli eventi previsti dall'articolo 299 c.p.c. (morte o perdita di capacità della parte) è disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo di difensore, dalla regola dell'ultrattività del mandato alla lite, in ragione della quale, nel caso in cui l'evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all'articolo 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si sia verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata rispetto alle altre parti e al giudice. La valutazione delle offerte tecniche, effettuata dalla commissione attraverso l'espressione di giudizi e l'attribuzione di punteggi, a fronte dei criteri valutativi previsti dal bando di gara, costituisce apprezzamento connotato da chiara discrezionalità tecnica sì da rendere detta valutazione insindacabile salvo che essa sia affetta da manifesta illogicità. Il sindacato del giudice nel valutare la legittimità di valutazioni frutto di discrezionalità tecnica, è pieno, penetrante, effettivo, ma non sostitutivo; dinanzi a una valutazione tecnica complessa il giudice ha pieno accesso al fatto e può ripercorrere il ragionamento seguito dall'amministrazione al fine di verificare in modo puntuale, anche in riferimento alla regola tecnica adottata, la ragionevolezza, la logicità, la coerenza dell'*iter* logico seguito dall'autorità, senza però potervi sostituire un sistema valutativo differente da lui stesso individuato. Nell'interpretazione della *lex specialis* di gara, devono trovare applicazione le norme in materia di contratti e dunque anzitutto i criteri

letterale e sistematico previsti dagli artt. 1362 e 1363 c.c.; ciò significa che, ai fini dell'interpretazione della *lex specialis*, devono essere applicate anche le regole di cui all'art. 1363 c.c., niente affatto recessive rispetto a quelle dell'interpretazione letterale di cui al precedente articolo, con la conseguenza che le clausole previste si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo ad esse il senso che risulta dal complesso dell'atto. Pertanto, è necessario procedere al coordinamento delle varie clausole, prescritto dall'art. 1363 c.c., anche quando il senso letterale di una di esse non sia equivoco, posto che tale espressione, con il fondamentale criterio ermeneutico ad esso ispirato, va riferita all'intera formulazione della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte e in ogni parola che la compone, senza limitazione alla singola clausola.

(12)

Responsabilità disciplinare del militare per diffusione di messaggi denigratori in *chat* collettive.

Consiglio di Stato, sezione II, 21 aprile 2026, n. 3116 – Pres. Poli, Est. Menichelli

È legittima l'irrogazione di una sanzione disciplinare ad un carabiniere che abbia inviato ad un gruppo "*whatsapp*" un messaggio contenente frasi lesive della dignità del corpo di appartenenza, dovendosi prefigurare, alla stregua di un canone di ragionevole precauzione, la successiva propagazione a terzi del messaggio ad opera dei partecipanti alla *chat*. Il diritto di critica, riconosciuto espressamente in favore del personale militare dall'art. 1472 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, trova un proprio limite intrinseco nella necessità che le espressioni usate siano continenti, ovvero esternate con modalità tali da non travalicare i principi di correttezza stabiliti dalla normativa in materia disciplinare e siano improntati ad una continenza particolarmente rigorosa del linguaggio e dei toni, dovendo essere evitata ogni esplicita o implicita commistione fra il pensiero espresso ed il ruolo ricoperto. In materia di sanzioni disciplinari irrogate al personale militare, l'obbligo di motivazione deve ritenersi attenuato e correttamente assolto attraverso il mero riferimento puntuale al fatto addebitato, qualora la condotta sia di tale rilievo da risultare

palesemente contraria ai doveri di moralità, rettitudine, correttezza ed esemplarità propri dello status di militare e del giuramento prestato, rendendo di fatto la sanzione non suscettibile di ridimensionamento.

(13)

Il costo del lavoro rientra tra le spese rimborsabili nei modelli di amministrazione condivisa con gli enti del terzo settore.

Consiglio di Stato, sezione V, 20 aprile 2026, n. 3082 – Pres. Sabatino, Est. Fantini

Nell'ambito dei modelli organizzativi di amministrazione condivisa con gli enti del terzo settore, gli importi erogati dall'amministrazione hanno natura compensativa e non corrispettiva, ai sensi degli artt. 6 e 56, comma 2, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e sono riconducibili alla categoria dei contributi ex art. 12 della l. 7 agosto 1990, n. 241, sicché possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute, rendicontate e documentate, tra cui rientrano anche i costi del lavoro, atteso che i lavoratori degli enti del terzo settore hanno diritto, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 117 del 2017, a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi.

(14)

Va esclusa la responsabilità dell'amministrazione per incauto rilascio di titoli abilitativi in zone interessate da fenomeni parossistici.

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, 27 aprile 2026, n. 286 – Pres. de Francisco, Est. Caradonna

L'eccezionalità e imprevedibilità di eventi catastrofici e distruttivi elide il nesso di causalità con l'attività di pianificazione e di rilascio dei titoli edilizi dell'ente comunale e impedisce, pertanto, la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni patiti dai privati in conseguenza di

fenomeni naturali parossistici, quali le "maccalube" o eruzioni vulcaniche sedimentarie.

(15)

Alla Corte costituzionale la questione relativa alla insanabilità della procura nulla o mancante come interpretata dal diritto vivente.

T.a.r. per la Lombardia, sezione V, 18 maggio 2026, n. 2498 – Pres. ed Est. Mielli

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 40, comma 1, lett. g), di cui all'Allegato 1 "Codice del processo amministrativo" al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo" – come interpretato dal diritto vivente rappresentato dalla sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 2 ottobre 2025, n. 11 – nella parte in cui non ammette la possibilità di sanare la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che abbia determinato la nullità della procura, perché in contrasto con gli articoli 3, 24, 76, 111, 113 e 117, comma 1, della Costituzione.

La presente ordinanza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio del massimario.

(16)

Art. 105 c.p.a.: rinvio ex art. 363-bis c.p.c. alla Corte di cassazione sull'integrazione delle ipotesi di annullamento in appello e rimessione al primo giudice.

T.a.r. per la Sicilia, sez. III, 12 maggio 2026, n. 1360 - Pres. ed Est. Valenti

Il T.a.r. per la Sicilia ha sottoposto alla Corte di cassazione il seguente quesito: se spetta al giudice amministrativo ovvero al legislatore integrare l'art. 105 c.p.a. in ordine alle ulteriori ipotesi di

annullamento in appello della sentenza in rito resa in primo grado senza trasmodare in eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di competenza del legislatore.

La presente ordinanza è stata oggetto della News UM n. 52 dell'8 giugno 2026.

(17)

La gestione di un porto turistico costituisce un servizio pubblico locale di rilevanza economica volto a soddisfare interessi generali del territorio.

T.a.r. per la Campania, sez. VII, 11 maggio 2026, n. 2962 – Pres. Maddalena, Est. Abbate

In forza del principio di auto-organizzazione, l'ente locale può legittimamente optare per l'internalizzazione del servizio, tramite azienda speciale, configurandosi il provvedimento di auto-affidamento del bene demaniale come una mera superfetazione formale della scelta della gestione diretta del bene. Di conseguenza, si esclude in radice l'avvio di procedure selettive con il correlato obbligo di valutazione comparativa delle istanze concorrenti dei privati ex art. 37 cod. nav., nonché l'applicazione della direttiva 2006/123/CE (cd. *Bolkestein*), dalla quale i servizi portuali sono espressamente esclusi.

(18)

Revoca delle autorizzazioni di pubblica sicurezza e principio di personalità.

T.a.r. per il Lazio, sezione I-ter, 5 maggio 2026, n. 8218 – Pres. Perna, Est. Simone

In materia di autorizzazioni di pubblica sicurezza vige il principio di personalità di cui all'art. 8 r.d. 18 giugno 1931, n. 773, in forza del quale i titoli autorizzatori sono rilasciati "*intuitu personae*" sulla base della verifica dei requisiti soggettivi, morali e professionali del titolare o del legale

rappresentante dell'ente, e non costituiscono meri titoli oggettivi riferibili all'impresa. Ne consegue che l'autorizzazione di polizia si configura come un provvedimento strettamente collegato all'affidabilità complessiva del soggetto (persona fisica) che ne assume la responsabilità, la cui condotta deve garantire, in maniera continuativa, il corretto esercizio dell'attività autorizzata, nonché il rispetto delle esigenze di ordine e sicurezza pubblica e che il venir meno dell'affidabilità soggettiva da parte dell'amministratore unico della società, ai sensi dell'art. 11 t.u.l.p.s., legittima l'amministrazione a disporre la sospensione o la revoca delle autorizzazioni allo stesso rilasciate, anche in via unitaria, non essendo possibile circoscrivere il difetto dei requisiti personali a una singola attività autorizzata.

(19)

Sul rapporto di competenza tra piano parco e piano paesaggistico.

T.a.r. per la Campania, Salerno, sezione I, 30 aprile 2026, n. 797 – Pres. Mezzacapo, Est. Esposito

I rapporti tra piano parco e piano paesaggistico devono essere ricostruiti in termini non di gerarchia ma di competenza. Il piano parco prevale sul piano paesaggistico per quanto attiene alle disposizioni di tutela dei valori di carattere strettamente naturalistico; mentre le disposizioni del piano paesaggistico prevalgono su quelle del piano parco per quanto attiene alla tutela dei valori paesaggistici. Ciò consente di giustificare le eventuali diversità di disciplina, qualora le prescrizioni conformative contenute nei due piani divergano quanto all'incidenza sui poteri e le facoltà di utilizzo dei beni posti nel territorio oggetto di pianificazione e spettanti ai relativi proprietari. In omaggio alla concezione unitaria del bene ambiente, il piano paesaggistico e il piano parco sono due strumenti pianificatori che devono essere coordinati alla luce del collegamento tra le prescrizioni in ciascuno di essi contenute e le relative finalità, da un lato, con applicazione di quelle del piano parco volte alla tutela dei profili naturalistici del territorio e di quelle del piano paesaggistico, volte alla tutela dei profili identitari e culturali, dall'altro, con prevalenza dell'un piano qualora

l'altro contenga disposizioni finalizzate alla tutela dei valori protetti principalmente dal primo.

(20)

Direttive UE senza efficacia diretta, controlimiti e giudice nazionale: limiti alla disapplicazione dopo il vaglio della Corte costituzionale.

T.a.r. per il Lazio, sezione IV-ter, 22 aprile 2026, n. 7269 – Pres. Tricarico, Est. Battiloro

Il giudice non può disapplicare la normativa nazionale in ipotesi contrastante con una direttiva UE priva di efficacia diretta, potendo invece attivare il sindacato accentrato di costituzionalità ex artt. 11 e 117 Cost. Dopo la pronuncia della Corte costituzionale che ha sancito la legittimità della legge nazionale, inoltre, il giudice non può rimettere la questione alla Corte di giustizia UE, perché in tal modo finirebbe per sottoporre a essa un sindacato sulla decisione della Corte costituzionale, in contrasto con i c.d. controlimiti.

(21)

Sulla natura lesiva degli accordi di programmazione e dei protocolli di intesa.

T.a.r. per la Campania, sezione III, 22 aprile 2026, n. 2571 – Pres. f.f. ed Est. Cavallo

Sussiste l'interesse a ricorrere ogni volta che un atto amministrativo, a prescindere dal nome che gli viene attribuito, ha rilevanza esterna, in quanto arrecante una lesione immediata, un *vulnus*, al soggetto legittimato a proporre impugnazione. In particolare, si configura una lesione immediata sia in caso di atti idonei a determinare un arresto procedimentale, in quanto preclusivi dell'aspirazione dell'istante o comunque preclusivi di uno sviluppo differente da quello immaginato e meno favorevole, sia in caso di atti non provvisori sotto il profilo temporale, intendendosi per provvisori quelli che preannunciano il tenore della decisione amministrativa e che sono destinati ad essere sostituiti dal

provvedimento definitivo, emesso dall'organo ordinamentale competente ad impegnare definitivamente la volontà dell'amministrazione. Gli atti di programmazione e quelli denominati protocolli di intesa o accordi tra Amministrazioni sono impugnabili quando presentano un contenuto direttamente lesivo degli interessi delle parti, accertabile in concreto mediante l'esame di documenti o fattispecie dai quali possa dedursi, anche *per facta concludentia*, la volontà dell'amministrazione e la definitività della decisione.

Normativa e altre novità di interesse

(22)

Corte costituzionale, delibera 6 maggio 2026, Modificazioni al regolamento generale della Corte costituzionale (in G.U., serie generale, n. 115 del 20 maggio 2026);

(23)

Decreto legislativo 29 aprile 2026, n. 86, Recepimento della direttiva (UE) 2024/2811 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (UE) 2024/2809, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le società e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali (in G.U., serie generale, n. 116 del 21 maggio 2026);

(24)

Decreto legislativo 21 aprile 2026, n. 81, Attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE (in G.U., serie generale, n. 113 del 18 maggio 2026).

(25)

Decreto legislativo 16 aprile 2026, n. 83, Attuazione della direttiva (UE) 2024/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (in G.U., serie generale, n. 115 del 20 maggio 2026);

(26)

Testo del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, coordinato con la legge di conversione 13 maggio 2026, n. 79, recante: «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali» (in G.U., serie generale, n. 112 del 16 maggio 2026).